



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

E.N.S. – Sede Centrale Roma
Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi – onlus –
N. 3782/09-05-2017/PARTENZA



Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari

Sezioni Provinciali ENS

Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari

Consigli Regionali ENS

Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS

Loro Sedi

Oggetto: Circolare INPS n. 74/2017:

La prima casa non costituisce reddito nell'assegnazione della pensione di invalidità civile, cecità e sordità

Egregi Presidenti e Commissari Straordinari,

come già reso noto con il Comunicato “LA CASA DI ABITAZIONE NON DEVE ESSERE CONSIDERATA REDDITO” pubblicato il 28 aprile 2017 sul sito dell'ENS www.ens.it, la Circolare INPS n. 74/2017, attenendosi all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione espresso più volte sulla base del combinato disposto dell'articolo n. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e art. n. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, e acquisito il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, ha disposto l'esclusione del reddito della casa di abitazione dal calcolo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.

Pertanto, la prima casa di proprietà delle persone che usufruiscono della pensione d'invalidità civile, cecità e sordità, non deve essere conteggiata quale reddito, in quanto bene di prima necessità e fisiologico per la vita.

L'INPS-Direzione Centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, nella Circolare medesima che si allega alla presente, fornisce le istruzioni necessarie ai cittadini e alle sedi INPS, per rendere operative le nuove disposizioni:

- innanzitutto sono state adeguate le procedure informatiche di calcolo rendendo ininfluente il reddito dichiarato nel campo GP2KE, codice 18 reddito casa di abitazione (vedi punto 2 Circolare INPS);
- la Circolare INPS n.74, anche se emanata il 21 aprile 2017 ha **validità a partire dal 1 gennaio 2017**: “Con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente” (vedi punto 3 Circolare INPS);
- gli eventuali arretrati della pensione d'invalidità civile, cecità e **sordità saranno riconosciuti a partire dal 1 gennaio 2017**, mentre i possibili arretrati precedenti al 1 gennaio 2017, non saranno riconosciuti (vedi punto 3 Circolare INPS).

Se la persona invalida, cieca o **sorda** era stata precedentemente esclusa dalla pensione per superamento del tetto di reddito previsto, per effetto del calcolo del reddito derivante alla casa di abitazione, fermo restando che non potrà avere gli arretrati per gli anni passati, può comunque ripresentare la domanda per vedersi riconoscere la pensione.

Chi già percepisce la pensione, nulla avrà in più o in meno per effetto dell'esclusione della casa di abitazione dal reddito utile alla concessione della pensione stessa.

Pag.1



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

Per completezza d'informazione si sottolinea che per quanto riguarda la "dichiarazione" relativa alla casa di proprietà nel mod.730 o Unico, "il reddito della casa è assoggettato a IRPEF, salva la deducibilità al 100%: pertanto il reddito della prima casa deve essere inserito nella dichiarazione mod.730 oppure Unico, indicandone però la deducibilità al 100%.

Concludendo, si osserva che si va sempre più affermando il convincimento della indispensabilità della prima casa, a tal punto da togliere, in alcuni casi specifici, il suo valore dal reddito dei cittadini. Questi passi potrebbero portare a nuove possibilità di agevolazioni a tutti i livelli, non solo per le pensioni di invalidità cecità e sordità, come in questo caso, ma anche per gli assegni familiari o le borse di studio.

Sarà cura della Sede Centrale ENS monitorare e dare informazioni sugli eventuali sviluppi futuri del nuovo orientamento.

Cordiali saluti

Ufficio Affari Generali

Dott.ssa Carla Mazzei